La Consulta dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal T.a.r. per il Lazio sotto il profilo della mancata previsione di meccanismi di salvaguardia in sede di adeguamento automatico triennale del trattamento economico dei magistrati.

Corte cost., ordinanza 8 novembre 2017, n. 233 – Pres. Grossi, Est. Sciarra

Magistrati – Trattamento economico – Adeguamento triennale – Blocco contrattazione economica comparti pubblico impiego – Conseguenze – Questione inammissibile di costituzionalità

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), come modificati dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevate in relazione agli art. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 Cost. relativamente al mancato adeguamento triennale di stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparato, determinato dal blocco prolungato della contrattazione economica nei restanti comparti del pubblico impiego (1).

---

(1) I.- Con l'ordinanza in epigrafe la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'ordinanza del T.a.r. per il Lazio, sez. II, 28 luglio 2016, n. 8762 (oggetto della News US del 1 agosto 2016 ai cui approfondimenti si rinvia), concernenti la disciplina dell'adeguamento triennale degli stipendi dei magistrati nella parte in cui non esclude la possibilità di «*conguagli di segno negativo*» e non contempla «*modalità alternative di determinazione dell'adeguamento stipendiale triennale*», quando nel triennio la variazione nelle retribuzioni di riferimento sia di importo trascurabile oppure negativa.

In particolare, la rimessione prendeva le mosse dal richiamo ai principi già espressi dalla Consulta (sentenze 238 del 1990 e 42 del 1993, ordinanze 137 e 346 del 2008), a mente dei quali la *ratio* dell'adeguamento triennale e dei meccanismi rivalutativi della retribuzione dei magistrati è intesa quale attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, che va salvaguardata anche sotto il profilo economico evitando tra l'altro che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri.

Sulla scorta di tale inquadramento teorico e della circostanza applicativa per cui la disciplina contestata può (come in effetti è avvenuto) condurre in concreto a risultati antinomici rispetto alla propria *ratio*, è stata censurata la mancanza di un meccanismo di salvaguardia.

II.- Con l'ordinanza in epigrafe la Consulta conclude per la manifesta inammissibilità delle questioni, riveniente dalla valenza eminentemente creativa dell'intervento sollecitato alla Corte stessa a fronte della molteplicità delle soluzioni in astratto prospettabili la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore.

Questi gli snodi essenziali della decisione:

a) il sistema di adeguamento automatico triennale degli stipendi, volto ad attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza della magistratura (sentenza n. 238 dell'8 maggio 1990, punto 2 del Considerato in diritto, in *Foro it.*, 1990, I, 3371) e a scongiurare il rischio di periodiche rivendicazioni salariali nei confronti degli altri poteri (sentenza n. 42 del 10 febbraio 1993, punto 4 del Considerato in diritto, in *Giur. cost.*,1993, 310, con nota di ANZON), risponde all'esigenza di rilievo costituzionale di delineare «un meccanismo, sia pure non a contenuto costituzionalmente imposto, che svincoli la progressione stipendiale da una contrattazione e, comunque, in modo da evitare il mero arbitrio di un potere sull'altro» (sentenza n. 223 del 2012, punto 11.4 del Considerato in diritto, in *Foro it.*, 2012, I, 2896, con nota di ROMBOLI; *Giur. it*., 2013, 772 (m), e 2470 (m), con note di CICCONETTI e PACE; *Riv. giur. lav.*, 2013, II, 111 (m), con nota di MARINUZZI; *Giur. cost.*, 2012, 3293, con nota di PICCIONE, cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza);

b) spetta alla discrezionalità del legislatore modulare in concreto tale meccanismo, in modo da affrancare la magistratura da una mera «dialettica contrattualistica» e salvaguardare la costante adeguatezza del suo trattamento economico, che è garanzia imprescindibile dell'autonomia e dell'indipendenza presidiate dalla Costituzione (sentenza n. 1 del 1978, punto 4 del Considerato in diritto).

III.- In materia di trattamento economico dei magistrati ed avvocati dello Stato, si segnalano, le seguenti più recenti decisioni:

a) T.a.r. per la Puglia, Sez. II, ordinanza 29 luglio 2016 n. 1037 (oggetto della News US in data 1 agosto 2016 cui si rinvia per ogni approfondimento), che ha dichiarato non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 77, 3, 25, 53, e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 11 agosto 2014 n. 114, nella parte in cui introduce una vera e propria riforma strutturale del trattamento economico spettante agli avvocati dello Stato con lo strumento del decreto legge, ma in assenza dei necessari presupposti della necessità e dell'urgenza, violando il principio dell'affidamento e con un prelievo sugli onorari avente natura tributaria, riprendendo, su identica questione, l'impostazione di T.a.r. Molise, ordinanza, 25 marzo 2016, n. 161 (oggetto della News del 29 marzo 2016 cui si rinvia per ogni approfondimento) e, in parte (sul profilo concernente la carenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza), del Trga Trento, ordinanza 10 marzo 2016, n. 138;

b) T.a.r. per il Lazio, Sez. I, ordinanza 21 luglio 2016 n. 8358 (oggetto della News US in data 25 luglio 2016 ai cui approfondimenti si rinvia) che ha dichiarato non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 ter d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e 13 comma 1 d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014 n. 89, con i quali è stato ridotto il trattamento economico annuo nei confronti di un magistrato ordinario, nonché interrotta la corresponsione a suo favore dell'assegno personale pensionabile relativo alla speciale indennità prevista dall'art. 5 comma 3 L. 1 aprile 1981 n. 121;

c) T.a.r. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ordinanza 16 giugno 2016, n. 706 (oggetto della News US 23 in data giugno 2016 ai cui approfondimenti si rinvia), che ha dichiarato non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 77, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 commi 3, 4 e 6, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114 (rubricato "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici"), il quale ha dettato una nuova disciplina per i compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato;

d) Tar per il Lazio, sezione II, ordinanza 6 aprile 2016, n. 4153 (oggetto della News US in data 7 aprile 2016 cui si rinvia per ogni approfondimento), che ha ritenuto non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 489°, l. 27 dicembre 2013 n. 147, che, nella sostanza, ha avuto l'effetto di limitare il cumulo tra la retribuzione percepita per l'esercizio delle funzioni esercitate presso il Consiglio di Stato e il trattamento di quiescenza già maturato nelle precedenti amministrazioni di appartenenza, stante la disciplina del tetto massimo degli emolumenti a carico della finanza pubblica (fissato dall'art. 23 *ter* d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, in 240.000 euro lordi), in forza della quale la remunerazione della funzione svolte presso il Consiglio di Stato è ridotta o del tutto azzerata, con una corrispondente decurtazione dei contributi previdenziali e, di conseguenza, del trattamento pensionistico derivante dall'accumulo di tale montante contributivo;

e) Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza 8 febbraio 2017 n. 550 (oggetto della News US in data 10 febbraio 2017 ai cui approfondimenti si rinvia) che ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 50, comma 4, penultimo e ultimo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge finanziaria 2001), in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui tale norma, sancendo la portata retroattiva dell'abrogazione dell'articolo 4, nono comma, della legge 6

agosto 1984, n. 425, e prevedendo che detta abrogazione possa travolgere anche posizioni individuali già riconosciute mediante decisioni definitive su ricorsi straordinari, ha inciso sulle controversie pendenti che erano state intraprese per ottenere la esecuzione delle suddette decisioni definitive sui ricorsi straordinari;

f) Cons. Stato, Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 603 secondo cui *"l'art. 5 comma 4, l. 30 luglio 2007, n. 111 — per il quale per i magistrati neoassunti a seguito di concorso lo stipendio dovuto corrisponde a quello che in precedenza era corrisposto all'uditore giudiziario dopo sei mesi di tirocinio, mentre lo stipendio di magistrato alla prima valutazione di professionalità si consegue dopo quattro anni di servizio, laddove, nel sistema precedente, ciò accadeva dopo cinque anni complessivi d'anzianità di servizio — non si riferisce a tutti i magistrati, ma solo a quelli che o conseguano la nomina in magistratura dopo l'entrata in vigore della stessa l. n. 111 del 2007 o che a tale data non abbiano ancora conseguito la precedente qualifica di magistrato d'appello o, comunque, tredici anni di servizio; pertanto, chi non versa in tale situazione non ha titolo legittimo per ottenerne in via d'azione il trattamento retributivo corrispondente, ancorché sia un magistrato assunto in passato, atteso che, per conseguire siffatto risultato, occorre che il legislatore ciò disponga espressamente*";

g) Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2016, n. 2198, secondo cui: I) in base al combinato disposto degli artt. 4, l. n. 425 del 1984 (teso a raccordare il nuovo meccanismo di determinazione degli stipendi, con l'anzianità maturata precedentemente al 1 luglio 1983), 5 stessa legge (secondo cui a regime, al personale promosso nella qualifica o pervenuto al livello retributivo superiore successivamente al 1° luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza), e 1 co. 4, l. n. 265 del 1991 (secondo cui "*Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza*"), deriva l'impossibilità di riconoscere cinque classi stipendiali biennali (corrispondenti, secondo il computo fornito dagli appellanti incidentali, a dieci anni e cinque mesi) al periodo intercorrente tra la qualifica di "magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità" e quella di "magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità"; II) l'applicazione del meccanismo della "temporizzazione", previsto dall'art. 4 della l. n. 425 del 1984 non può essere estesa al caso di specie, in quanto tale disposizione si configura quale norma transitoria, recante esclusivamente le modalità di valutazione dell'anzianità maturata al 30 giugno 1983.